

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 1624, 1462 e 2158-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, con modificazioni, dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 10 marzo 1976 e risultante dall'unificazione dei

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI, DE CAROLIS, MARTINAZZOLI, LICINI, DE MARZI e LISI

(V. Stampati Senato nn. 1624 e 1462)

approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 luglio 1974 (V. Stampato Camera n. 3123)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIVIANI

(V. Stampato Senato n. 2158)

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 1975 (V. Stampato Camera n. 3953)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1976*

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

DISEGNO DI LEGGE

(Testo unificato dei disegni di legge n. 1624 e n. 1462)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Concorso per trasferimento).

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto può essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Art. 2.

(Iscrizione d'ufficio.
Esclusione dal concorso).

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Concorso per trasferimento).

Identico.

Art. 2.

(Iscrizione d'ufficio.
Esclusione dal concorso).

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Art. 3.

(Titoli per il trasferimento).

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, finì al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di dieci punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al n. 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

data di pubblicazione dell'avviso di concorso. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Art. 3.

(Titoli per il trasferimento).

Identico:

1) identico;

2) identico;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

Soppresso. (V. n. 6 dell'articolo 4).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al n. 5), con un massimo di tre punti;

7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di due punti non cumulabili con i punti di cui ai nn. 5) e 6);

8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a tre punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai nn. 5), 6) e 7) non potrà eccedere il massimo di quattro punti;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al n. 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

11) la residenza per almeno dieci anni, o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di tre punti;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4) *identico*;

5) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 4), con un massimo di tre punti;

6) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 4) e 5);

7) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 4), 5) e 6) non può eccedere il massimo di quattro punti;

8) *identico*;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

Soppresso. (V. n. 7 dell'articolo 4).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

12) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti.

Art. 4.

(Titoli di preferenza).

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;

2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;

4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;

5) la situazione di famiglia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10) *identico*.

Art. 4.

(Titoli di preferenza).

Identico:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato od invalido di guerra, decorato al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, anche se preesistente all'esercizio del notariato;

7) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

8) l'esercizio di attività lavorativa stabile e continuativa da parte del coniuge, nell'ultimo biennio, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(*Trasferimento per modificazione di circoscrizioni*).

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 6.

(*Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento*).

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di con-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Trasferimento per modificazione di circoscrizioni*).

Identico.

Art. 6.

(*Precedenza nei concorsi per trasferimento*).

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di con-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Art. 7.

(Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento).

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta da due funzionari del Ministero di grazia e giustizia, di cui uno effettivo e uno supplente, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni anno dal Consiglio nazionale del notariato.

Un addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del concorso stesso, redige una relazione for-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Identico.

Nei concorsi di trasferimento a sede di nuova istituzione, già aggregata ad altra sede, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, al notaio titolare della sede cui quella messa a concorso era aggregata il quale abbia prestato in quest'ultima la sua obbligatoria assistenza.

Art. 7.

(Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento).

Identico.

La Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.

Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione, entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma dell'articolo 1, redige

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Il notaio che risulta vincitore di più concorsi deve optare per la sede preferita entro novanta giorni dalla decisione del primo concorso al quale ha partecipato. Le sedi rinunciata vengono assegnate agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso.

Art. 8.

(Esclusione dal concorso per condanna penale o provvedimento disciplinare).

La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

Art. 9.

(Nuovo concorso).

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

(Esclusione dal concorso per condanna penale o provvedimento disciplinare).

Identico.

Art. 9.

(Nuovo concorso).

Identico.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. La disposizione non si applica al caso di trasferimento di notaio in esercizio, il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova sede ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza. A seguito della predetta decadenza la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione dell'articolo 10 è applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Nuove norme in materia di concorsi di
trasferimento dei notai (n. 2158)**

Art. 1.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

(V. articolo 2, primo comma, del testo approvato dalla Camera).

Art. 2.

Nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono, a richiesta, ottenere per una sola volta la valutazione di cinque anni come anzianità di esercizio effettivo agli effetti dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

(V. n. 6 dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano ai concorsi di trasferimento non ancora definiti all'atto di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non sarà emanata una nuova disciplina organica dei concorsi di trasferimento per posti notarili vacanti.